D.P. n. 294/SERN.4/5, G

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA II PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione:

VISTA la L. n. 6972 del 17.7.1890 e successive montiche ed integrazioni:

VISTO il R.D. n.99 del 5.2.1891 nonché successive modifiche ed integrazioni:

VISTO il D.P.Reg. n. 636 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie:

VISTA la L.r. 9.5.1986, n. 22. relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34:

VISTO l'art. 60 della L.r. n. 10/1999;

VISTO il Decreto Presidenziale del 18.01.2013, n. 6, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della Lr. 16 dicembre 2008 n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni:

VISTO il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato regionale della famiglia, delle pofitiche sociali e del lavoro:

VISTA la deliberazione della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana Adunanza Generale del 22.09.2015, depositata il 24.11.2015, concernente una richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 34 della L.R. 22-86:

VISTA la deliberazione della Corte dei conti - Sez Autonomie n. 4 dei 19.01.2016 depositata il 04.02.2016, con la quale, sulla questione interpretativa dell'act. 54 della 1.R. 22 86, la Sez, delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di du'itto: "Nei cusi di trasferimente di personare al altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigenie ui materia di spese di personale ai fini dei coordinamento di finanza pubblica. La deroga di detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art 97 Costituzione dell'obbligatorieta' del previo ricorso a procedure concorsuali per il recimamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli deil'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso."

VISTO il D.P.Reg. n. 20 dell'11.02.1995 concernente la fusione delle Opere Pie Casa di Riposo "S. Maria di Gesti" e "Mons. Gerbino" entrambe di Caltagirone (CU) ed il 1147 n. 312/Serv. 47/S.G. del 15.12.2004 relativo all'approvazione dello. Statuto del nuovo fiate assistenziale scaturente dalla fusione delle predette II.PP.A.B. con la nuova denominazione "O.P. Casa ai Riposo S. Maria di Gesti – Centro Servizio polivalente alla persona" avente per finalità statutarie l'assistenza delle persone anziane:

VISTI i DD.AA. nn. 521 del 12.3,2014, 573 del 10.3,2015 x 2111 del 14.9,2015 con i quali e stato nominato Commissario straordinario il Sig. Vincenzo Noto.

VISTA la deliberazione in. 30 del 12.11.2014 con la quale il Consiglio Comunale di Caltagirone ha espresso, parere sfavorevole in ordine all'estinzione:

VISTA la deliberazione in 19 del 13.6.2015 con la spale per encoze igienico sanitario della struttura, il commissario straordinario dell'IPAB ha disposto la sospensione di sgni prestazione lavorativa da parte dei dipendenti di ruolo e di altro personale a comuratto a Au data dal 18.6.2015 e a tempo indeterminato, fino al ripristino delle consitzione igicai, he.

VISTA la deliberazione in 20 del 29.6.2015 con la quale il sig. Vincenzo Noto ha deliberato la mobifità del personale:

VISTA la nota prot. n. 2535/8 Serv. 7 del 22.7.2013, priva di riscontro, con la quale l'IPAB è stata diffidata alla presentazione degli atti concabdi nei termim previsti dall'art. 21 della 1..n. 6972/1890 e dagli art. nn. 39 e 41 del regoramento amministrativo e contabile di esecuzione della stessa, approvato con R.D. 5 febbraio 1891 n. 99:

VISTE le note 391 e 392 del 17.11.2018 con le quali il Commissario Straordinario dell'IPAB ha comunicato rispettivamente ai sindacati CISL FP. CGIL FP. CSA. UII. FP. RUP RSU Sig.ra Vilfreda Ligama ed al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica di aver avviato il procedimento di mobilità e del collocamento in disponibilità dei dipendenti della Pia Opera, ai fini dell'estinzione della stessa:

VISTA la nota commissariale del 7.12.2015 con cui lo stesso ha interpellato de due ILPP.A.B. "Casa delle Fanc'ulle San Vincenzo Ferreri e Asilo Infantile Ippelito De Cristofaro" e "Ente Ricovero Bonifazio" entrambe di Scordia (CT), nonché IIPAB "S. Maria del Lume" di Cataria chiedendo alle stesse di esprimere il proprio assenso al trasferimento del personale:

VISTA la relazione di fine mandato datata 23.02.2016 con la quale il Commissario Straordinario Geom. Vincenzo Noto ha confermato la gravissima situazione economico-finanziaria dell'Ente. l'impossibilità di perseguire gli scopi statutari non essendovi più alcuna attività riconducibile alle finalità della legge. la non adozione dei documenti contabili, il blocco della tesoreria con conseguente impossibilità di gestione finanziaria. l'attuazione della procedura di mobilità del personale ed infine che ogni tentativo di ricollocamento del personale presso altri Enti non ha trovato riscontro:

VISTA la deliberazione n. 27 del 23.02.2016, nonché la deliberazione n. 28 del 29.02.2016 con la quale il Commissario Straordinario, considerato che non è stato possibile attuare la fusione dell'Ente con altre ILPP.A.B. e avendo completato la procedura di mobilità de' personale, procede ad estinguere l'IPAB "Casa di Riposo S. Maria di Gesù – Centro servizio polivalente alla persona" ai sensi dell'art. 34 della L.r. 22/86:

VISTO il D.A. n. 516 del 29.3.2016 di nomina del Dott Cardaci Livio a Commissario Straordinario della LP.A.B. Casa di Riposo"S. Maria di Gesh" di Caltagirone (CT) con il compito specifico di concludere l'avviata procedura di estinzione dell' LP.A.B. de qua:

VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 17589 del 19.5.2016:

CONSIDERATO che il parere sfavorevole espresso 3a' Consiglio Comunale di Caltagirone, in presenza di espressa previsione legislativa dell'art. 34 della L.r. 22/86, non può costituire impedimento alla definizione del procedimento, anche in relazione all'interpretazione dello stesso art. 34 da parte della Corte dei conti-Sez. Autonomie, formulata con la ciuta deliberazione n. 4 del 19.01.2916:

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra rappresentate occorre procedere all'estinzione della IPAB Casa di Riposo "S. Maria di Gesù – Centro Servizio Polivalente alla persona" di Caltagirone (CT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 2. della L. r. n. 22 del 09.5 1986:

Su Proposta dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro:

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa l' IPAB Casa di Riposo "S. Maria di Gesù – Centro Servizio Polivalente alla Persona", di Caltagirone (CT) è estinta, ai sensi dell'art. 34. com na 2, della L.r. n. 22/1986. ART.2) Il patrimonio dell' IPAB suddetta è devoluto al Comune di Caltagirone (CT), ai sensi dell'art. 34 della L.r. 22/86, come interpretato dall'art. 60 della L.r. n. 10/1999, con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo; il Comune assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

ART.3) Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Layoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo. - 6 LUG. 2015

L'ASSESSORE //
On.le Gianylica //itonello Miccichè

L PRESIDENTE